

COMUNE DI VICENZA

ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza Comunale, addì 03 novembre 2020

TRA

Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Tirapelle avv. Maurizio, nato a Gambellara (vi) il 9 maggio 1958, Direttore del Servizio Patrimonio, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione N. Gen. 1846 del 20 ottobre 2020

E

La Sezione Associazione Italiana Arbitri di Vicenza (codice fiscale 95124200247) rappresentata dal signor Barbiero Antonio (codice fiscale BRBNTN73P22F964Y) nato a Noventa Vicentina (VI) il 22 settembre 1973, residente a Sossano (VI), in via S. Teobaldo n. 5, in qualità di Presidente

Si conviene quanto segue

- 1) Il Comune di Vicenza concede in uso precario alla Sezione Associazione Italiana Arbitri di Vicenza – un locale di mq 190 ed il relativo soppalco di mq 74, posti sotto le gradinate dello stadio comunale “R. Menti”, in Via Natale del Grande 10/12, distinti in catasto al foglio 8 mappale 751, come da planimetrie allegate al presente atto.
- 2) La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dal 1° gennaio 2021 e rinnovo alla scadenza alle medesime condizioni per altri tre anni, qualora il Comune di Vicenza non abbia la necessità di acquisire la detenzione dei locali nell’ambito di un progetto di sistemazione dello stadio.

Alla scadenza dei complessivi sei anni, la concessione in uso potrà essere rinnovata a condizioni da determinarsi, previa domanda della concessionaria da

presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

In ogni caso è escluso il rinnovo tacito.

3) La concessionaria accetta che la concessione abbia termine anticipatamente rispetto alle scadenze di cui sopra, nel caso in cui il Comune di Vicenza decida di procedere alla ristrutturazione o demolizione dello Stadio Menti, nell'intesa che ciò non darà diritto alla concessionaria per chiedere al Comune di Vicenza rimborsi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

4) La concessionaria dichiara di aver preso visione dei locali oggetto della concessione e di accettarli nelle condizioni in cui essi si trovano.

La concessionaria dichiara di essere a conoscenza che i medesimi locali, essendo posti sotto le gradinate dello Stadio Menti, sono soggetti a problemi di infiltrazioni. Per le condizioni dei locali e per le eventuali infiltrazioni, la concessionaria si impegna a non chiedere indennizzi o ad avanzare pretesti per non pagare quanto stabilito nel presente atto.

5) La concessionaria deve adibire i locali esclusivamente per le attività associative.

6) La concessionaria non può cambiare l'uso cui i locali sono destinati senza autorizzazione scritta del Comune di Vicenza.

7) Il canone di concessione è stabilito in € 2.879,00 (duemilaottocentosettantanove/00) oltre all'IVA, da pagarsi in rate bimestrali anticipate.

8) La concessionaria deve rifondere al Comune di Vicenza le spese per i consumi di acqua.

9) Sono vietate la subconcessione dei locali e la cessione dell'atto di concessione.

10) La concessionaria si impegna a trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, la relazione indicante l'attività svolta, la frequenza di utilizzo degli spazi concessi e il numero medio degli utilizzatori.

11) Durante la concessione ogni spesa di manutenzione, ordinaria e straordinaria, del locale e del soppalco è a carico della concessionaria.

Qualsiasi lavoro che la concessionaria intendesse fare nei locali dovrà essere autorizzato dal Comune di Vicenza nell'intesa che tutte le migliorie apportate rimarranno di proprietà del Comune di Vicenza, senza che la concessionaria possa pretendere indennizzi o rimborsi, nemmeno al termine del rapporto, comunque ciò avvenga.

12) Qualora fosse necessario eseguire presso lo stadio comunale "R. Menti" interventi manutentivi tali da interessare il locale ed il soppalco, la concessionaria si impegna a non ostacolare l'esecuzione e, eventualmente, a lasciar liberi il locale medesimo e il relativo soppalco. In tal ipotesi il Comune di Vicenza si impegna a cercare una consono sede alternativa per la concessionaria.

13) La concessionaria dichiara di assumersi di ogni responsabilità diretta e indiretta derivante dallo svolgimento delle attività presso i locali, sollevando il Comune di Vicenza da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose.

14) La concessionaria ha la facoltà di recedere dal presente atto, previo preavviso di almeno tre mesi e senza diritto di indennizzi o rimborsi per le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di cui al presente atto.

15) La concessionaria dichiara di essere a conoscenza che il locale e il soppalco fanno parte di un complesso immobiliare, lo Stadio Menti, soggetto al regime dei beni demaniali, ai sensi dell'art. 824 e seguenti del codice civile, e quindi che il

presente rapporto, sottratto al regime privatistico del codice civile e soggetto alle norme del diritto amministrativo, ha carattere precario, potendo essere revocato in qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Comune di Vicenza per motivi di interesse pubblico.

Nel caso di revoca per motivi di interesse pubblico il Comune di Vicenza riconoscerà parte delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di cui al presente atto, da calcolarsi sulla base delle spese effettivamente sostenute e del periodo di mancato godimento dei locali sino alle scadenze di cui all'articolo 2.

16) A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto, la concessionaria deve versare presso la Tesoreria Comunale un deposito cauzionale pari a € 720,00 (settecentoventi/00) (3 mensilità del canone di concessione), ovvero presentare fideiussione bancaria o polizza assicurativa del medesimo importo.

17) Il Comune di Vicenza può dichiarare la decadenza della concessione nel caso in cui la concessionaria non soddisfi puntualmente quanto previsto dal presente atto, precisato che ogni conseguenza dannosa dovrà essere risarcita.

18) La parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

19) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della concessionaria che dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale registrazione presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso.

Maurizio Tirapelle

Antonio Barbiero